

REGOLAMENTO (CE) N. 884/2009 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 2009

che definisce la forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché a fini di sorveglianza e di previsione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 42,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR ⁽²⁾, occorre stabilire la forma e il contenuto delle informazioni contabili di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento citato, nonché le relative modalità di trasmissione alla Commissione.
- (2) La forma e il contenuto delle informazioni contabili che gli Stati membri devono presentare alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nonché a fini di sorveglianza e di previsione, sono attualmente stabiliti dal regolamento (CE) n. 941/2008 ⁽³⁾.
- (3) Gli allegati del regolamento (CE) n. 941/2008 non possono essere utilizzati per i fini previsti nell'esercizio

finanziario 2010. Occorre quindi abrogare il regolamento (CE) n. 941/2008 e sostituirlo con un nuovo regolamento che definisca la forma e il contenuto delle informazioni contabili per tale esercizio finanziario.

- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La forma e il contenuto delle informazioni contabili di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 885/2006 nonché le relative modalità di trasmissione alla Commissione sono definite negli allegati I (Tabella delle X), II (Specifiche tecniche per la trasmissione dei file al FEAGA e al FEASR), III (Promemoria) e IV (Struttura dei codici bilancio FEASR [F109]) del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 941/2008 è abrogato con effetto a decorrere dal 16 ottobre 2009.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 16 ottobre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90.

⁽³⁾ GU L 258 del 26.9.2008, pag. 3.

